

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 376-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE MAZZEI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MADERCHI, CAVALLI, ABENANTE, CEBRELLI, MINGOZZI,
PISCITELLO e SEMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1972

Abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di
volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità

Comunicata alla Presidenza il 1° ottobre 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge in esame (n. 376, comunicato alla Presidenza il 28 settembre 1972, d'iniziativa dei senatori Maderchi ed altri) s'intende completare la disciplina che regola l'attività di una categoria del personale di volo — i cosiddetti assistenti di volo — fissandone i compiti, precisando i requisiti soggettivi per l'accesso a questa categoria di personale, superando equivoci ed incertezze di interpretazione di alcune norme che attualmente regolano la materia.

Il codice della navigazione agli articoli 731 e seguenti comprende, nella « gente dell'aria »: a) il personale di volo; b) il personale addetto ai servizi a terra; c) il personale tecnico direttivo delle costruzioni aeronautiche; e (all'articolo 732) divide in quattro categorie il personale di volo, includendo nelle prime tre il personale addetto al comando, alla guida, ai motori ed alle apparecchiature, nella quarta categoria il « personale addetto ai servizi complementari di bordo ».

Giusta l'articolo 738 il personale di volo (cioè il personale di tutte e quattro le categorie) è munito di un libretto di iscrizione, che si riferisce ad albi nazionali per quanto riguarda le prime tre categorie, e ad un registro per la quarta. Tali disposizioni sono chiaramente insufficienti a regolamentare i nuovi e vari compiti che dallo sviluppo tumultuoso, specie negli ultimi anni, del trasporto aereo, si sono venuti delineando per tale categoria del personale di volo. È sufficiente ricordare le dimensioni sempre più grandi degli aereomobili ad uso commerciale, la evoluzione di tale mezzo di trasporto da considerare ormai normale anche per le medie distanze nazionali, per rendersi conto come compito principale degli assistenti non sia tanto quello di rendere più confortevole il viaggio, ma soprattutto più sicuro ed ordinato quale l'esperienza di ogni giorno e quella, per fortuna assai rara, di episodi drammatici comprova essere indispensabile.

Collegata a tale opportunità di carattere generale e conseguente ad essa è quella, che appare meritevole di pari positiva conside-

razione, del riconoscimento della figura professionale di tale categoria di personale.

Da ciò la necessità di disciplinare compiutamente le modalità di accertamento della idoneità e capacità del personale a svolgere le funzioni attribuite.

L'articolo 7 del disegno di legge in esame, nell'affermare il diritto degli assistenti di volo alla pensione di invalidità di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, pone fine ad una annosa questione in ordine all'interpretazione di tale norma.

Infatti tale disposizione prevede che il diritto alla pensione di invalidità spetti a quelli che siano divenuti permanentemente inabili « ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente ».

Affermando che non può riconoscersi equipollenza con la documentazione fornita dagli assistenti di volo e che non sussistono invalidità specifiche, per tale categoria, alla navigazione aerea si è rifiutato il riconoscimento di tale diritto. Il Consiglio di Stato, in sede consultiva (II, 765 del 30 giugno 1970) ha considerato infondati tali motivi, osservando come anche il personale ricompreso nella quarta categoria sia obbligatoriamente iscritto al fondo di previdenza, contribuendo nella stessa misura percentuale, e come, prevedendo il codice della navigazione (articolo 738) un documento di lavoro unico (libretto di iscrizione) per tutte le categorie, questo sia documento sufficiente ai sensi della citata disposizione dell'articolo 22 della legge n. 859 del 1965. Questione diversa è quella di stabilire quali siano le tecnopatie dalle quali derivi l'invalidità permanente, questione che, peraltro, riguarda tutte le categorie del personale di volo.

È bene, comunque, chiarire tale disposizione nel senso previsto, confortati dal massimo organo di consulenza amministrativa.

La Commissione, in sede referente, nell'esaminare il disegno di legge, ha proposto di modificare, nel modo appresso indicato, alcune norme.

MAZZEI, relatore

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Al personale addetto ai servizi complementari di bordo, quarta categoria del personale di volo di cui all'articolo 732, n. 4 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono affidati i seguenti compiti:

a) l'assistenza ai passeggeri prestata secondo le disposizioni contenute nei contratti di lavoro stipulati con le società di navigazione aerea;

b) il servizio di pronto soccorso ai passeggeri;

c) il servizio di emergenza per la predisposizione, in caso di pericolo, di una disciplinata evacuazione dei passeggeri dall'aeromobile e per l'impiego dei mezzi di salvataggio esistenti nella cabina dell'aeromobile.

Art. 2.

Gli assistenti di volo fanno parte della categoria del personale addetto ai servizi complementari di bordo.

Art. 3.

L'espletamento dei compiti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 1 è subordinato al possesso di attestato rilasciato, a domanda, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 4.

L'attestato indicato al precedente articolo 3 è rilasciato al personale addetto ai ser-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Fanno parte della categoria del personale addetto ai servizi complementari di bordo: gli assistenti di volo, i tecnici di bordo, gli assistenti commerciali e le categorie similari.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

vizi complementari di bordo, con qualifica di assistente di volo qualora abbia compiuto il 18° anno di età;

sia iscritto all'Ente nazionale della Gente dell'aria, nel registro del personale addetto ai servizi complementari di bordo;

abbia superato la visita medica di idoneità al volo, in base alle vigenti disposizioni;

abbia effettuato almeno 600 ore di volo in qualità di assistente di volo e sostenuto, con esito favorevole:

la prova di comportamento in cabina nei casi di emergenza per incendio, mancata uscita del carrello, mancato decollo, mancato atterraggio e per ammaraggio;

la prova di conoscenza della funzionalità e dell'efficienza delle apparecchiature esistenti a bordo per la sicurezza dei passeggeri;

l'esame di pronto soccorso per la pratica della respirazione artificiale e per la conoscenza del comportamento nei casi di emorragie, fratture, lussazioni, ustioni, parti, crisi nervose e casi simili.

In base alle vigenti disposizioni la validità dell'attestato è subordinata al controllo periodico biennale dell'idoneità fisica al volo fino al 40° anno di età, e al controllo periodico annuale oltre tale età.

La validità dell'attestato ha termine qualora il possessore cessi di svolgere le specifiche mansioni di assistente di volo per un periodo superiore ai tre mesi, salvo i casi di malattia, infortunio o aspettativa.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice delle prove suddette, nominata di volta in volta dal Mi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*identico;**identico;*

abbia effettuato durante la fase di addestramento in regolare servizio di linea almeno 100 ore di volo in una delle categorie di cui al precedente articolo 2 e sostenuto, con esito favorevole:

*identico;**identico;**identico;*

un colloquio nel quale il candidato deve dimostrare di conoscere la lingua inglese in maniera adeguata allo svolgimento dei propri compiti.

*Identico.**Identico.*

Art. 5.

Identico:

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

nistero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, è composta da almeno tre membri dei quali:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile, Presidente;

un funzionario appartenente ai ruoli civili o militari del personale medico dell'amministrazione dello Stato;

un rappresentante della società aerea interessata.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della Direzione generale dell'aviazione civile.

Le prove hanno luogo presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, oppure presso una società di navigazione aerea.

Art. 6.

Il numero minimo degli addetti ai servizi complementari di bordo per l'espletamento, su ogni aeromobile adibito a trasporto pubblico, dei compiti indicati alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 1 è stabilito dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 7.

Gli iscritti al « Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea » che sono in possesso dell'attestato di cui al precedente articolo 2, hanno diritto alla pensione d'invalidità di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, numero 859, alle stesse condizioni e secondo le modalità previste per il personale di volo munito di regolare brevetto aeronautico o di altro documento equipollente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*identico;**identico;**identico;*

un rappresentante della categoria di cui all'articolo 2, designato dalle organizzazioni sindacali interessate;

un insegnante di lingua inglese nelle scuole secondarie di secondo grado.

*Identico.**Identico.*

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Gli iscritti al « Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea » che sono in possesso dell'attestato di cui al precedente articolo 3 hanno diritto alla pensione d'invalidità di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, numero 859, alle stesse condizioni e secondo le modalità previste per il personale di volo munito di regolare brevetto aeronautico o di altro documento equipollente.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 8.

In base alle vigenti disposizioni nella prima attuazione della presente legge, al personale addetto ai servizi complementari di bordo che abbia effettuato almeno 600 ore di volo svolgendo i compiti previsti dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1 della presente legge, viene rilasciato l'attestato di cui al precedente articolo 3 subordinatamente all'accertamento della idoneità fisica al volo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

In base alle vigenti disposizioni, nella prima attuazione della presente legge, al personale addetto ai servizi complementari di bordo che abbia effettuato almeno 600 ore di volo svolgendo i compiti previsti dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1 della presente legge, viene rilasciato l'attestato di cui al precedente articolo 3.